



# COMUNE DI DONORI

Provincia del Sud Sardegna

**5 - Copia**

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Sessione Straordinaria Seduta Pubblica

<b>N. 5 Del 16-03-2022</b>	<b>APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L.27 DICEMBRE 2019, N. 160)</b>
------------------------------------	--

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15:35 nel Comune di Donori e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio comunale si è riunito in Prima convocazione nelle persone dei Signori:

<b>Meloni Maurizio</b>	<b>Presente</b>	<b>Porcu Nicola</b>	<b>Assente</b>
<b>Coda Luigi</b>	<b>Presente</b>	<b>Aresu Luca</b>	<b>Presente</b>
<b>Melis Salvatore</b>	<b>Presente</b>	<b>Follesa Salvatore</b>	<b>Assente</b>
<b> Corda Renato</b>	<b>Presente</b>	<b>Loche Francesca</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Meloni Antonio</b>	<b>Presente</b>	<b>Puddu Maria Cristiana</b>	<b>Presente</b>
<b>Sedda Stefano</b>	<b>Presente</b>	<b>Pantaleo Angela</b>	<b>Presente</b>
<b>Spada Giulia</b>	<b>Presente</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Mascia Lorenzo

Il Sig. Meloni Maurizio, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

**RILEVATO** che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Resta obbligatoria la

presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**VISTO** l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

**VISTO** l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**VISTO** l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

*"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)"*;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 1, c. 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

*"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)"*;

**EVIDENZIATO** che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:  
Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel grupprocatastale D (di cui la quota pari allo 0,76% e riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

**RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% e riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**RILEVATO** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma*

767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono soloridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;

**RICHIAMATO** l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei*

*regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

**PRESO ATTO** che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

*767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

**ATTESO** che in caso di mancata pubblicazione entro il termine si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021, il quale ha definito il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto;

**CONSIDERATO** che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

**DATO ATTO**, peraltro, che non risulta ancora adottato il relativo decreto per cui, non essendo ancora stato reso disponibile il citato prospetto con riferimento alle aliquote, è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri adottati nel 2021;

**VISTI:**

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**DATO ATTO** che il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

**VISTO** l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

**RICHIAMATA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 ed il bilancio pluriennale 2022/2024 (G.U. n. 322 del 30/12/2020);

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

**VISTA** la precedente deliberazione che integra l'art. 3 del Regolamento IMU, approvato con atto consiliare n. 21 del 30/09/2020;

**DATO ATTO** che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (mobili merce)	0,1%
Terreni agricoli	ESENTI
Aree fabbricabili	0,86%
Fabbricato a uso produttivo appartenenti a gruppo catastale D	0,86%
Altri immobili	0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Per gli immobili di categoria D la quota è pari al 7,6 per mille è destinata alla Stato;

**RITENUTO** di confermare, per l'anno 2022, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria approvate con la succitata delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2020 relativamente all'anno 2021, salvo che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (mobili merce) che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU finché permanga tale destinazione e non siano locati;

**ATTESO** che sulla base proiezione degli incassi IMU 2021, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2022 ammonta a €. 80.000,00;

**RITENUTO**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dal Comune e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo per l'anno 2022, confermando quanto approvato nel 2021 salvo che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice (mobili merce) che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU finché permanga tale destinazione e non siano locati, come segue:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50 %
Terreni agricoli	ESENTI
Aree fabbricabili	0,86%
Fabbricato a uso produttivo appartenenti a gruppo catastale D	0,86%
Altri immobili	0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**VISTO** il Regolamento per la gestione della riscossione delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 23.03.2007, modificato con deliberazione del C.C. n. 14 del 21.06.2017;

**VISTO** il Regolamento nuova IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 30.09.2020, modificato con deliberazione del C.C. n. 7 del 07.04.2021;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 con verbale n. 5 del 15.03.2022, acquisito al prot. n. 1625 del 16.03.2022;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente delibera i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile del Servizio finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile;

Il Sindaco introduce l'argomento riferendo che le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2022 restano invariate rispetto all'anno precedente. Elenca quindi la misura delle aliquote.

Il Consigliere Corda ricorda che il Consiglio aveva preso atto delle difficoltà emerse nell'ambito del percorso di aggiornamento del PUC in relazione agli immobili che hanno perso valore per via della classificazione degli stessi in zona a rischio idrogeologico. Evidenzia quindi che il ragionamento condiviso allora dal Consiglio in merito agli aspetti tributari e fiscali, che aveva portato a modificare il regolamento in materia di IMU prevenendo una riduzione fino all'80% del valore aree edificabili, andrebbe rapportato al fatto



che detti immobili sono di fatti diventate zone agricole nell'ambito del processo di aggiornamento del PUC dando opportune indicazioni all'ufficio competente con conseguente riflesso sulla determinazione delle imposte.

Segue dibattito in merito ai riflessi tecnici e fiscali sulla necessità di intervenire sulla classificazione degli immobili ricadenti in aree ad elevato rischio idrogeologico nell'ambito del processo di aggiornamento del PUC e conseguente determinazione dei valori ai fini dell'imposta da applicare.

Il Sindaco constatato che non ci sono altri interventi, mette in votazione la proposta di delibera che, resa in forma palese, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 11; votanti: n. 11; favorevoli: n. 11

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,50 %
Terreni agricoli	ESENTI
Aree fabbricabili	0,86%
Fabbricato a uso produttivo appartenenti a gruppo catastale D	0,86%
Altri immobili	0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

**DI STIMARE** in € 80.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2022 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Con separata votazione resa in forma palese, che ottiene il seguente esito:

presenti: n. 11; votanti: n. 11; favorevoli: n. 11

## **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'adozione degli atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000**

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA**

F.to Dott. Lorenzo Mascia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

14-03-2022

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA FINANZIARIA**

Dott. Lorenzo Mascia

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Maurizio Meloni

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Mascia Lorenzo

---

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 24-03-2022 all'albo pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 24-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Mascia Lorenzo

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Mascia Lorenzo

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.